

Nonostante l'art. 29 tenga conto dell'aumento delle materie prime, non risulta ancora sufficiente a risolvere stringenti problematiche, di seguito elencate.

1) AGGIORNAMENTO DEI PREZZIARI

Gli attuali prezziari sono ben lontani dai correnti prezzi sul mercato. Se questi non saranno adeguati congruamente, sarà minata la possibilità di partecipare alle gare e, di conseguenza, non si potranno rispettare i cronoprogrammi relativi all'avanzamento delle opere.

Secondo l'art. 20, **il MIMS adotterà nuove Linee Guida per la determinazione dei prezzi entro il 30 aprile.** Inoltre, le stazioni appaltanti, per determinare costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, potranno adeguare i prezziari, purché nei limiti delle risorse stanziare.

PROPOSTA:

- **L'aggiornamento dev'essere obbligatorio e con una scadenza;**
- **Il riferimento base dei prezziari dev'essere tratto dai listini nazionali e internazionali;**
- **Togliere il limite alle risorse stanziare;**
- **Le stazioni appaltanti dovranno aggiornare accordi quadro già aggiudicati/contrattualizzati con il nuovo prezzoario;**
- **Le associazioni di settore dovranno partecipare alla redazione dei prezziari.**

2) MECCANISMO DI COMPANESAZIONE CO-1 LETTERA B)

Il comma 1 lettera b) introduce un meccanismo basato sulla compensazione del caro materiali, la cui origine è l'art. 133 del Codice De Lise, tramite cui si riconosce un "extra" per lavorazioni già effettuate; la disposizione entra in conflitto con quanto espresso nella **lettera a) dello stesso comma: si tratta di una clausola per la revisione dei prezzi contrattuali da applicare a lavorazioni ancora da eseguire.**

PROPOSTA:

- **Il meccanismo lettera b) comma 1 art. 29 andrebbe applicato ai lavori in corso di esecuzione, con opportune modifiche di cui al punto 3).**

3) MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI (commi 3-6)

Ai sensi di tali commi, la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei materiali impiegati nelle **lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti** al decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni. Inoltre, il Direttore dei lavori deve accertarsi che **i lavori siano stati eseguiti rispettando i termini del cronoprogramma, escludendo dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.** Le imprese, peraltro, devono presentare istanza entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei decreti MIMS, **a pena di decadenza.** In seguito, il Direttore lavori verifica l'eventuale maggiore onerosità subita dall'esecutore, di cui quest'ultimo dovrà dar prova con i **"giustificativi a comprova"**.

Se la comprova risulterà di onerosità inferiore, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di questa variazione inferiore; altrimenti, la compensazione viene riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti, e comunque per l'eccedenza del 5% entro l'80%. Tali compensazioni non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto di eventuali compensazioni accordate in precedenza.

PROPOSTA:

- Poiché le rilevazioni del Ministero sono effettuate su base semestrale, allora anche **le compensazioni devono riguardare i lavori contabilizzati nel semestre precedente** (e non nei 12 mesi, così come espresso dal decreto);
- Di conseguenza, anche per l'esclusione dal sistema compensativo dovrebbe riguardare lavori contabilizzati nel semestre (**e non nell'anno solare**);
- Non si fa menzione, poi, al concetto di lavori "eseguiti" nel periodo di riferimento, il quale risulta importante soprattutto per lavorazioni che non possono essere contabilizzate **a causa di ritardi amministrativi da parte del committente**;
- **Bisogna eliminare l'80%, compensando internamente l'extracosto**;
- La richiesta di "**giustificativi a comprova**" è farraginosa, così come dimostrato anche dal Governo, che ha fornito un chiarimento sulla natura di questi in merito alle compensazioni dei prezzi 2021;
- **Le principali associazioni di categoria dovrebbero essere coinvolte riguardo le modalità di rilevazione**;
- **L'accesso al Fondo di cui al comma 8 dovrebbe essere esteso a tutti i cantieri pubblici.**

4) CLAUSOLA REVISIONALE PER I NUOVI LAVORI

È fondamentale indicare una **clausola revisionale per i lavori da bandire fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dalla lettera a) comma 1 dell'art. 29**, attraverso una revisione dei prezzi dell'appalto per evitare rallentamenti o blocchi ai lavori.

PROPOSTA:

- È necessario aggiornare l'art. 106 comma 1 lettera a) del dlgs 50/2016 del Codice;
- **Fino al 31/12/2023 per lavori pubblici di oltre 6 mesi, le variazioni di prezzo previste dalla clausola revisionale sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT e applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo.**